



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circostrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CAGLIARI**

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari
in data 18 gennaio 2008 e successivamente aggiornato nella seduta del 25 maggio 2023*

Art. 1 - Premessa

Il Consiglio dell'Ordine dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, attenendosi a quanto stabilito dal D. Lgs. 28/06/2005, N. 139, ha approvato il presente regolamento elaborato dall'apposita commissione e finalizzato a disciplinare il proprio funzionamento.

TITOLO I: COMPOSIZIONE – ATTRIBUZIONI – ORGANIZZAZIONE

Art. 2 - Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti, sia nella Sezione B Esperti Contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.
2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 139/2005.
3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2 e al riparto di cui al comma 1, provvede il Presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.
4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.
5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.
6. Il Consiglio dell'Ordine dura in carica quattro anni, salvo il primo Consiglio che resta in carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
7. I Consiglieri dell'Ordine e il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine,
 - a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Locali;
 - b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
 - c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento professionale;
 - d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
 - e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati;
 - f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
 - g) delibera i provvedimenti disciplinari, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nel caso in cui il provvedimento riguardi un Consigliere;
 - h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti e i loro clienti;
 - i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della Pubblica Amministrazione;
 - j) provvede all'organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
 - k) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere locale;
 - l) delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

- n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
 - o) cura, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del vigente Ordinamento Professionale;
 - p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua prevista dall'Ordinamento professionale e vigila sull'assolvimento di tale obbligo;
 - q) predispose il regolamento di contabilità, il regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché ogni altro eventuale regolamento previsto dalle norme di legge;
 - r) provvede all'individuazione delle commissioni consultive, predisponendone il relativo regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine può conferire specifici incarichi a singoli Consiglieri, fissando competenze e limiti dell'incarico, nonché le modalità di rendicontazione.

Art. 4 - Cariche del Consiglio

1. Il Presidente viene eletto direttamente dagli iscritti. All'atto del suo insediamento, il Consiglio elegge, al proprio interno, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005 riguardo all'elezione del Vicepresidente, durante il periodo transitorio prescritto dalla stessa normativa.
2. Il Vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.
4. Ove manchino, o siano impediti, sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.
5. Ove manchi o sia impedito il Segretario, le funzioni sono svolte dal Consigliere più giovane per età.
6. Nel caso di dimissioni, rinuncia, decesso, revoca o altra causa definitiva di cessazione dalle cariche, il Consiglio, in occasione della prima riunione utile, provvede alla nomina dei relativi

sostituiti, salvo per la carica del Vicepresidente, durante il periodo transitorio, così come disposto dal D. Lgs. 139/2005.

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal D. Lgs. 139/2005 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare;
- b) adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;
- d) provvede alla nomina, su delibera del Consiglio, dei componenti delle Commissioni consultive.

Art. 6 – Del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige, se del caso anche tramite ausiliari, il verbale delle sedute.

Art. 7 – Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Sovrintende alla riscossione dei tributi.
3. Predispone annualmente, nei termini di cui al regolamento di contabilità, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Predispone, altresì, la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.
4. Illustra all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 8 – Decadenza dalle cariche

1. Tutti i consiglieri sono tenuti alla massima puntualità, preavvisando eventuali ritardi e/o assenze alle riunioni presso la segreteria dell'Ordine. Le riunioni avranno inizio tassativamente all'orario prefissato.
2. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Consiglio, decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista di candidati.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza le eventuali ammonizioni nei riguardi del Tesoriere o del Segretario che non adempiano alle loro funzioni. Alla terza ammonizione, il Consiglio delibera, contestualmente, la sostituzione del Tesoriere o del Segretario con altro Consigliere.

TITOLO II: FUNZIONAMENTO

Art. 9 - Riunioni consiliari

1. Il Consiglio determina l'ora, la durata, il giorno della settimana e la settimana del mese in cui dovranno tenersi le riunioni.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio inviando l'ordine del giorno tramite telefax e/o posta elettronica cinque giorni prima della riunione, depositandolo presso la segreteria dell'Ordine. Ciascun Consigliere indicherà nella prima riunione il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, rendendo note tempestivamente le eventuali modifiche successive. I Consiglieri sono, comunque, tenuti a farsi parte diligente per verificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri che intendono richiedere l'inserimento di uno o più argomenti nell'ordine del giorno, devono comunicarlo al Presidente otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Il Consiglio deve, altresì, essere convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.
5. Il Presidente dispone la convocazione straordinaria del Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno per motivi di urgenza, fissandone i termini con un preavviso minimo di 48 ore.
6. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Consiglio possono essere soggette a registrazione audio e i relativi supporti sono conservati presso la segreteria dell'Ordine.
9. Il Segretario redige il verbale, sotto la direzione del presidente, nei modi e termini indicati nel successivo art. 10.
10. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Verbali delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio dell'Ordine sono verbalizzate sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che ne dispone l'archiviazione avvalendosi della struttura che svolge le attività di segreteria, dopo la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario. Questa modifica è stata proposta al fine di attribuire maggiore responsabilità al Consigliere Segretario nell'archiviazione dei verbali.
2. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e l'elenco delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta. Le deliberazioni sono riportate indicandone il relatore (se presente), l'argomento/titolo, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.
3. Il verbale viene letto e approvato dal Consiglio, di regola, nella seduta immediatamente successiva al termine di ciascuna riunione.
4. Resta salva la facoltà di richiedere, da parte degli aventi interesse, la trascrizione della propria dichiarazione di voto relativamente a ciascun argomento soggetto a delibera, dettandone il contenuto o fornendone il testo su carta o file.
5. I verbali possono essere costituiti da una parte secretata e da una parte soggetta a pubblicità, mediante inserimento in apposita area tematica del sito dell'Ordine o tramite altre modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 11 – Ordine del giorno e modalità operative delle riunioni

1. L'ordine del giorno evidenzia tre differenti tipologie di argomenti:

- a) comunicazioni del Presidente, sulle quali non si apre la discussione;
 - b) argomenti soggetti a delibera;
 - c) argomenti di discussione non soggetti a delibera.
2. L'ordine del giorno relativo alla riunione dell'insediamento del Consiglio deve prevedere la nomina delle cariche, gli indirizzi programmatici e il calendario delle riunioni.
 3. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno. Il Consiglio, sempre a maggioranza, ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.
 4. Il Presidente coordina gli interventi. Ogni Consigliere ha diritto a un solo intervento per argomento, della durata massima di tre minuti, salvo eventuale diritto di replica, dell'ulteriore durata massima di un minuto.

Art. 12 – Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede dell'Ordine. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in luoghi diversi dalla sede.
2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire, specie nell'ipotesi in cui vi facciano parte Colleghi che si trovano geograficamente distanti fra di loro, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto.

Art. 13 – Professionalità esterne

1. Il Consiglio, per l'affidamento degli incarichi concernenti i servizi relativi ai settori di competenza del Dottore Commercialista e dell' Esperto Contabile, necessario alla gestione, dovrà rivolgersi esclusivamente agli iscritti e alla loro ampia sfera di professionalità.

Art. 14 – Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni Consultive sono istituite dal Consiglio dell'Ordine con il fine di fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l'esercizio della professione, nonché con il fine di effettuare studi e indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, o comunque di loro interesse.
2. Di concerto con i Consigli dell'Ordine di altre circoscrizioni o anche di altre professioni, possono essere istituiti Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati di comune interesse.
3. Il numero delle Commissioni e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio in base alle esigenze.
4. Le Commissioni svolgono l'attività ad esse assegnata fino all'esaurimento del compito affidato e, comunque, non oltre l'insediamento del nuovo Consiglio.
5. In ogni caso, il funzionamento, le competenze e le attribuzioni delle Commissioni sono fissate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 15 – Dei rapporti con altri Enti e Associazioni di categoria

1. Il Consiglio promuove una consultazione periodica, anche tramite l'apposita Commissione, con le Associazioni di categoria. A tal fine ne concorda modalità e termini di realizzazione.